



ADM

DIREZIONE ACCISE-ENERGIE E ALCOLI
Ufficio Accertamento e riscossioni coattive

Prot.: 24479/RU

Roma, 22 gennaio 2021

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL
SETTORE PRODOTTI ENERGETICI

OGGETTO:[INFO-ENA] Soppressione imposta regionale sulla benzina autotrazione- IRBA-
Art. 1 commi 628 e 629 della legge 30.12.2020, n. 178.

L'articolo 1 della legge in oggetto, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023*" ha disposto al comma 628 l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di tutte le norme afferenti all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ovvero sia l'articolo 17 del d.lgs. 398/1990, l'articolo 3, comma 13 della l. 549/1995 e l'articolo 1, comma 154 della l. 662/1996 e l'articolo 1 commi 670 lett. a) e 671 della l. 296/2006, fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

Il successivo comma 629 del citato articolo 1 della l. 178/2020, prevede espressamente che le regioni a statuto ordinario sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui al comma 628, provvedendo alla soppressione dell'imposta in esame.

Al riguardo si fa presente che le regioni Piemonte¹, Calabria², Lazio³ e Molise⁴ hanno già provveduto nel senso sopra indicato e che le altre regioni, come appreso dal Dipartimento delle Finanze, stanno adeguando le rispettive normative regionali.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna

¹ Articolo 2 della legge regionale 23/12/2020, n. 31

² Articolo 1 della legge regionale del 29/12/2020, n. 34

³ Articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale del 30/12/2020, n. 25

⁴ Articolo 6, commi 6 e 7 della legge regionale del 30/12/2020, n. 20.